



A.P.P.E.

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROPRIETA' EDILIZIA

COMUNE DI CREMONA
23 GIU 2023
UFFICIO PROTOCOLLO

12312 422 81002

CONFEDILIZIA

Via G. Amidani n. 19 - 26100 Cremona
Tel. 0372462438 - Fax 0372080297

Handwritten signature

Cremona, li 23/06/2023

Oggetto: Deposito accordo territoriale integrativo Fondazione Città di Cremona

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0051084	27/06/2023
2.13.2	Settore Politiche Sociali

Handwritten signature

Spett.le.
COMUNE DI CREMONA
Ufficio Protocollo
26100 CREMONA

Vertical handwritten notes on the right margin

Spett.le Comune di Cremona,

la scrivente associazione, anche in nome e per conto delle organizzazioni UPPI, APPC e SUNIA deposita, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.M. 16/01/2017, accordo territoriale integrativo per gli immobili siti nel comune di Cremona di proprietà della Fondazione Città di Cremona.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
-Avv. Cesare Salvalaggio-

Handwritten signature of Avv. Cesare Salvalaggio

ACCORDO INTEGRATIVO PER LA LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI IMMOBILI IN CREMONA, DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE CITTÀ DI CREMONA

(ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, e degli Accordi locali vigenti per la Città di Cremona)

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, e degli Accordi locali vigenti per la Città di Cremona, fra la Fondazione Città di Cremona, assistita dall'Associazione Provinciale Proprietà Edilizia di Cremona – CONFEDILIZIA, e le organizzazioni delle proprietà edilizia e i sindacati inquilini firmatari dell'Accordo locale sottoscritto in data 27 dicembre 2022 e depositato presso il comune di Cremona in data 9 gennaio 2023, viene concluso, ai sensi degli artt. 1 c. 5, art. 2 c. 3 e art. 3 c. 3 del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Accordo integrativo che segue.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Le clausole e i contenuti tutti del presente Accordo integrativo si applicano per gli immobili di proprietà della Fondazione "Città di Cremona" siti nel territorio del Comune di Cremona, in occasione della stipula di nuovi contratti di locazione.

2) DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo avrà efficacia sino alla stipula di nuovo accordo tra le organizzazioni della proprietà edilizia e i sindacati inquilini sostitutivo dell'Accordo locale depositato presso il Comune di Cremona in data 09/01/2023.

3) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

I canoni di locazione dei contratti ex artt. 1, 2 e 3 del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno determinati come previsto dall'Accordo locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e i sindacati inquilini depositato presso il Comune di Cremona il 09/01/2023, ma la Fondazione Città di Cremona avrà facoltà di applicare un canone ricompreso nelle sub-fasce inferiori rispetto a quella effettivamente risultante secondo i criteri previsti nell'accordo, per i contratti stipulati con conduttori il cui reddito annuo lordo, relativo al nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, non sia superiore ai 30.000,00 euro.

4) TIPI DI CONTRATTO

Per la stipula dei contratti la Fondazione Città di Cremona utilizzerà i tipi di contratto di cui agli all. A, B e C del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ma il testo dell'art. 4 dell'all. A, dell'art. 6 dell'all. B e dell'art. 5 dell'all. C sarà sostituito dal seguente:

“Il LOCATORE dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure in premessa riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta. Il LOCATORE, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal LOCATORE, il CONDUTTORE può adire la Commissione di conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono a carico del CONDUTTORE, per le quote di competenza più sopra richiamate, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella il LOCATORE e il CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza. Il CONDUTTORE è tenuto al pagamento degli oneri anzidetti, corrispondendo in n. 12 rate eguali di euro _____, unitamente al canone di locazione, una quota di acconto. Il pagamento del conguaglio di tali oneri, se dovuto, deve avvenire in sede di consuntivo. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione, anche tramite organizzazioni sindacali, presso il locatore, o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Sono interamente a carico del CONDUTTORE, per la quota di competenza in premessa riportata, i costi sostenuti dal LOCATORE per la fornitura del servizio di riscaldamento del quale l'immobile risulta dotato; il CONDUTTORE è tenuto al rimborso di tali costi.”

Per ogni altro aspetto non esplicitamente derogato con il presente accordo, si applicherà la disciplina prevista dall'Accordo locale depositato presso il Comune di Cremona in data 09/01/2023.

Cremona, li 22/06/2023

FONDAZIONE CITTÀ DI CREMONA

IL PRESIDENTE

Avv. Uliana Garoli

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE


PROPRIETÀ' EDILIZIA -

CONFEDILIZIA

IL PRESIDENTE

Avv. Cesare Salvataggio

ASSOCIAZIONE PICCOLI
PROPRIETARI CASE – APPC
IL PRESIDENTE
Avv. Giulio Franzini



UNIONE PICCOLI PROPRIETARI
IMMOBILIARI – UPPI
IL PRESIDENTE
Avv. Luca Curatti



SINDACATO UNITARIO NAZIONALE
INQUILINI E ASSEGNATARI – SUNIA
IL SEGRETARIO PROVINCIALE

